

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 421}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NEGRI ANTONIO

Presentata il 5 settembre 1983

**Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva
e per la concedibilità della libertà provvisoria**

COLLEGHI DEPUTATI! — La presente iniziativa di legge vuole affrontare e risolvere, con l'urgenza richiesta dalla drammaticità del caso, i problemi della durata degli attuali termini di custodia preventiva e del divieto al giudice competente di concedere, ove lo ritenga opportuno, la libertà provvisoria, che gettano un'ombra oscura ed inquietante sullo stato della nostra civiltà giuridica.

Non c'è chi non veda che gli attuali termini di custodia preventiva, da un lato, per la loro intollerabile durata costituiscono una vera e propria anticipazione della pena, con ciò abrogando di fatto il principio costituzionale della presunzione di innocenza, e, dall'altro, non sono nemmeno più riferibili a quel chiasso sull'emergenza che il terrorismo, nel pieno

del suo accadere, aveva contribuito a produrre.

Rispetto poi alla libertà provvisoria, è altrettanto evidente che solo l'assunzione assoluta e inderogabile di un'alterazione da stato d'emergenza, può legittimare il divieto al giudice di concedere tale libertà, ove questi abbia valutato la mancanza di pericolosità sociale e del rischio di inquinamento della prova.

Perciò si propone, riguardo alla questione della carcerazione preventiva, il ripristino della normativa di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 406, di conversione con modificazioni del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, che prevedeva termini definiti nella relazione rispondenti ad un criterio di ragionevolezza costituzionale, nonché imposti dall'articolo 5 della Conven-

zione europea dei diritti dell'uomo. Termini, per altro, limitatamente alla fase istruttoria, già superiori a quanto previsto dalla legge delega per la riforma del codice di procedura penale (direttiva n. 55).

Rispetto, invece, alla libertà provvisoria si propone il ritorno integrale a quanto disposto all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, che, nella sua relazione, motivava la non obbligatorietà della custodia preventiva, da considerare sempre come misura eccezionale, anche nei casi di mandato di cattura obbligatorio con la necessità di adeguare il nostro sistema giuridico ai principi costituzionali e all'elaborazione internazionale sul riconoscimento e la tutela dei diritti del-

l'uomo e del cittadino (Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta in Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848).

Questo risultato può facilmente raggiungersi con l'abrogazione di tutte le norme successive al 1972 che hanno per determinati reati (elencati all'articolo 165-ter del codice di procedura penale e all'articolo 416 del codice penale) e, dopo l'approvazione della legge dell'agosto del 1982 istitutiva del cosiddetto tribunale della libertà, per i soli casi di mandato di cattura obbligatorio, ristretto la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. - (*Durata massima della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi in cui il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore. Quando si procede con istruzione sommaria se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della carcerazione ha oltrepassato i trenta giorni, l'imputato deve essere scarcerato. Se la sentenza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto ».

ART. 2.

È abrogato l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie alla norma di cui al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.